

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3159

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENSORIO, DE COSMO, MENEGHETTI, MAZZOLA***Presentata l'11 febbraio 1982*

Riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione del regime di impegno dei professori di ruolo nelle università, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 6 della legge 30 ottobre 1981, n. 615

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcuni professori universitari di ruolo che avevano scelto il regime di impegno a tempo pieno nei termini fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico: 30 aprile 1981) successivamente — ma sempre in data anteriore al 1° novembre 1981 — hanno chiesto di optare per il regime a tempo definito.

Tale richiesta era basata sulla considerazione che:

a) la richiesta stessa veniva avanzata con congruo anticipo rispetto al 1° novembre 1981, termine di decorrenza del regime in oggetto;

b) gli interessati non ricoprivano, né ricoprono attualmente, cariche accademiche incompatibili con il regime a tempo definito;

c) la scelta di quest'ultimo regime avrebbe comportato una minore spesa per lo Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione non ha consentito questa nuova scelta, ritenendo che « l'esigenza di stabilità dell'assetto organizzativo di ciascuna università escluda la possibilità di modificare la scelta operata prima della scadenza del biennio » nonché interpretando il termine del 30 aprile 1981 per la presentazione delle domande di opzione come perentorio.

Si tenga presente che al momento della presentazione della domanda di opzione non erano conosciuti con esattezza né il trattamento economico né i vincoli del regime a tempo pieno. Nonostante ciò, il Ministero della pubblica istruzione ha dichiarato di ritenere inaccettabili le condizioni espresse a riguardo da parte di alcuni professori nello scegliere il loro regime di impegno.

Inoltre il 30 ottobre 1981 è stata promulgata la legge n. 615, di integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che al secondo comma dell'articolo 6 recita: «Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981».

Tale disposto opera una palese disparità di trattamento tra professori di ruolo, in quanto consente solo ad alcuni di essi - e non a tutti - di modificare (sia pure per un periodo di tempo più limitato di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) l'opzione già effettuata: la qual cosa non è corretta alla luce del dettato costituzionale.

Oltre a questo, si noti che la legge in discorso, che ha fissato al 31 ottobre

1981 il termine per l'eventuale modifica del regime di impegno precedentemente scelto, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981, data posteriore a quella fissata dalla normativa precedente per le opzioni.

Per questo motivo, il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe concedere una dilazione di termini: così facendo, però, interpreterebbe il termine del disposto di legge come ordinatorio, con evidente sperequazione rispetto all'interpretazione già data dei termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (la formulazione dei due dettati è simile). Se, invece, lo stesso Ministero dovesse propendere per un'interpretazione coerente, impedirebbe a chi non era edotto sull'*iter* della legge n. 615 del 1981 di esercitare il proprio diritto: ma ciò per il fatto di esserne venuto giuridicamente a conoscenza successivamente al decorso del termine.

Pertanto è necessario e urgente sanare la situazione, per consentire a tutti i destinatari dell'articolo 6 della legge n. 615 del 1981 di usufruire del loro diritto e per rimuovere ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti appartenenti alla stessa categoria. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che trattasi della prima applicazione di una legge ad una realtà complessa e contraddistinta da una molteplicità di situazioni qual è quella che si è venuta a creare nelle nostre università.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le opzioni già effettuate per il regime a tempo definito, per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nello stesso termine possono essere modificate le opzioni già effettuate a mente dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, a condizione che alla data di pubblicazione della presente legge i professori medesimi non ricoprano cariche accademiche incompatibili con il nuovo regime prescelto.

I professori che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, optino per quello a tempo definito sono considerati a regime di tempo definito con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° novembre 1981. Gli eventuali ratei di trattamento economico già corrisposti nella misura prevista per il regime a tempo pieno sono recuperati con conguagli mensili.